





FONDAZIONE
BANCA DEL MONTE
DI LOMBARDIA



S T A T U T O
2 0 0 6

FONDAZIONE
BANCA DEL MONTE
DI LOMBARDIA



S T A T U T O
— 2 0 0 6 —



FONDAZIONE
BANCA DEL MONTE
DI LOMBARDIA



STATUTO

Approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze
con note del 29 Dicembre 2005 e 8 Marzo 2006

TITOLO I

CARATTERI GENERALI

Art. 1 - (Natura giuridica, denominazione, durata e sede)	pag. 11
Art. 2 - (Scopi)	pag. 11
Art. 3 - (Ambito territoriale di operatività)	pag. 12
Art. 4 - (Principi)	pag. 12

TITOLO II

METODI OPERATIVI

Art. 5 - (Modalità di azione)	pag. 12
Art. 6 - (Erogazioni imposte dalla legge)	pag. 13
Art. 7 - (Programmazione triennale)	pag. 13
Art. 8 - (Patrimonio)	pag. 14
Art. 9 - (Finanziamento delle attività)	pag. 16
Art. 10 - (Destinazione del reddito)	pag. 16

TITOLO III

ORGANI

CAPO I - Disposizioni generali

Art. 11 - (Struttura organica)	pag. 17
Art. 12 - (Requisiti generali di onorabilità)	pag. 17
Art. 13 - (Requisiti generali di professionalità, esperienza ed incolato)	pag. 18
Art. 14 - (Cause di indegnabilità e di incompatibilità)	pag. 20
Art. 15 - (Conflitti di interesse)	pag. 21
Art. 16 - (Sospensione dalle funzioni)	pag. 22
Art. 17 - (Decadenza)	pag. 22
Art. 18 - (Indennità e compensi)	pag. 23

CAPO II - Del Comitato di Indirizzo

Art. 19 - (Composizione e durata in carica)	pag. 24
Art. 20 - (Enti ed organismi designanti)	pag. 24
Art. 21 - (Procedure per le designazioni e nomina dei componenti il Comitato di Indirizzo)	pag. 26
Art. 22 - (Sostituzioni in corso di mandato)	pag. 27
Art. 23 - (Attribuzioni e funzionamento)	pag. 27





FONDAZIONE
BANCA DEL MONTE
DI LOMBARDIA

CAPO III

Del Consiglio di Amministrazione e del Presidente

Art. 24 – (Composizione e durata in carica)	pag. 30
Art. 25 – (Nomina e revoca)	pag. 30
Art. 26 – (Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione e suo funzionamento)	pag. 31
Art. 27 – (Presidente e Vice Presidente)	pag. 33
Art. 28 – (Attribuzioni del Presidente e funzioni vicarie)	pag. 33

CAPO IV - Del Collegio dei Sindaci

Art. 29 – (Composizione, durata in carica e nomina)	pag. 34
Art. 30 – (Attribuzioni del Collegio dei Sindaci)	pag. 34

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE SOGGETTIVA

Art. 31 – (Strutture della Fondazione)	pag. 35
Art. 32 – (Direttore Generale)	pag. 36

TITOLO V

BILANCIO E CONTABILITA'

Art. 33 – (Libri e scritture contabili)	pag. 36
Art. 34 – (Contabilità di imprese strumentali)	pag. 37
Art. 35 – (Bilancio d'esercizio e documento programmatico previsionale)	pag. 37

TITOLO VI

RELAZIONI CON L'ESTERNO

Art. 36 – (Pubblicità del bilancio e della relazione)	pag. 38
Art. 37 – (Pubblicità delle tipologie di intervento)	pag. 39

TITOLO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 38 – (Estinzione)	pag. 39
Art. 39 – (Rinvio)	pag. 40
Art. 40 – (Disciplina transitoria)	pag. 40



Fondazione Banca del Monte di Lombardia

TITOLO I – CARATTERI GENERALI

Art. 1 – (Natura giuridica, denominazione, durata e sede)

- 1.1. La Fondazione, denominata Fondazione “Banca del Monte di Lombardia” (in sigla FBML), è un ente di diritto privato senza scopo di lucro, ai sensi delle disposizioni del Codice Civile vigenti in materia.
- 1.2. La Fondazione è stata costituita in Milano e ha sede legale in Pavia, Corso Strada Nuova n° 61, con finalità, interessi ed operatività in via generale in Lombardia ed in particolare nei territori di Milano e Pavia, nonché nelle altre comunità lombarde che hanno contribuito, secondo l’evoluzione storica, alla creazione del patrimonio e all’attività della Fondazione.
- 1.3. Essa ha durata illimitata e sarà, di seguito, denominata come Fondazione.

Art. 2 – (Scopi)

- 2.1. La Fondazione persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico e sociale delle comunità che hanno maggiormente concorso alla sua costituzione.
- 2.2. Gli scopi di utilità sociale sono quelli costituiti dal perseguimento di finalità che abbiano la funzione diretta o mediata di favorire il progresso della società nelle sue diverse articolazioni e di affrontare bisogni emergenti della vita comunitaria.
- 2.3. Gli scopi di promozione dello sviluppo economico, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3, co. 2 del D. Lgs. 17 maggio 1999 n° 153, sono quelli costituiti dal perseguimento di finalità che abbiano la funzione diretta o mediata di promuovere e concorrere a sostenere settori e progetti di sviluppo dell’economia e di cooperare alla realizzazione di politiche economiche volte a favorire il miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini e della comunità.



Art. 3 – (Ambito territoriale di operatività)

3.1. La Fondazione, fermo restando quanto previsto dall'art.1.2., può eccezionalmente intervenire anche su realtà extralombarde, nel contesto di iniziative di solidarietà comunitaria od internazionale, ed eventualmente in concorso con altri enti senza scopo di lucro.

Art. 4 – (Principi)

4.1. La Fondazione opera in piena autonomia rispetto ad ogni altro soggetto pubblico e privato ed ha cura di applicare principi di economicità e di trasparenza nella amministrazione, nonché di sana e prudente gestione, essendo esclusivamente sottoposta ai poteri dell'Autorità di Vigilanza, contemplati nella legislazione vigente.

4.2. La Fondazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, proventi o avanzi di gestione, nonché fondi di riserva o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o non siano contemplate nel presente statuto; essa non può svolgere attività in forme dalle quali derivi l'assunzione di responsabilità illimitata.

4.3. La Fondazione non può esercitare funzioni creditizie né effettuare, in qualsiasi forma, diretta o indiretta, finanziamenti, erogazioni o sovvenzioni a persone fisiche, ad enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, fatto salvo quanto previsto dalla legge.

4.4. La Fondazione può raccordare la propria attività con quella di altri enti aventi finalità analoghe e può aderire ad organizzazioni che realizzino attività coerenti con gli scopi fondazionali, nonché ad organizzazioni rappresentative delle fondazioni di origine bancaria.

TITOLO II – METODI OPERATIVI

Art. 5 – (Modalità di azione)

5.1. Per il conseguimento degli scopi fondazionali e per soddisfare le esigenze gestionali la Fondazione opera con tutte le modalità consentite dalla sua natura giuridica e, pertanto, può compiere tutte le operazioni finanziarie,



commerciali, immobiliari e mobiliari, nonché acquistare, detenere e cedere partecipazioni nel capitale di società o concorrere alla loro costituzione, nei limiti della legislazione vigente e del presente statuto, sempre operando sulla base dei principi di sana e prudente gestione. La Fondazione indica nel Documento Programmatico Previsionale gli impieghi di cui all'art.7, co. 1, del D. Lgs. 17 maggio 1999 n.153.

- 5.2. La Fondazione può costituire o concorrere a costituire fondazioni di diritto privato e associazioni ai sensi delle disposizioni del Codice Civile vigenti in materia, aventi finalità complementari o funzionali rispetto alle proprie.
- 5.3. La Fondazione interviene, ai sensi delle disposizioni vigenti, esclusivamente nei settori ammessi ed opera in via prevalente nei settori rilevanti, assicurando l'equilibrata destinazione delle risorse e dando preferenza ai settori a maggiore rilevanza sociale. Costituiscono settori ammessi le aree di intervento indicate nelle disposizioni vigenti.
- 5.4. Le modalità di raggiungimento degli scopi di utilità sociale sono costituite da erogazioni ad enti pubblici, ad enti privati che perseguono un interesse pubblico ed ad altri soggetti senza scopo di lucro, nonché da iniziative direttamente gestite dalla Fondazione. La Fondazione può costituire imprese strumentali e partecipare al loro capitale purché le stesse operino esclusivamente per il perseguimento delle finalità statutarie della Fondazione stessa nei settori rilevanti.

Art. 6 – (Erogazioni imposte dalla legge)

- 6.1. La Fondazione destina alle finalità, di cui all'art. 15 della L. 11 agosto 1991 n. 266 "Legge-quadro sul volontariato" e sue successive modifiche, la quota del reddito prevista dalla citata norma.
- 6.2. La Fondazione interviene altresì nelle altre ipotesi previste da eventuali leggi in materia.

Art. 7 – (Programmazione triennale)

- 7.1. L'attività della Fondazione, diretta al perseguimento degli



scopi statutari, è disciplinata da programmi triennali scorrevoli ad efficacia temporale coordinata ed è svolta prevalentemente nei settori rilevanti prescelti dalla Fondazione stessa, ai sensi del successivo art. 23.1. lett. h) nel rispetto della trasparenza dell'attività, della motivazione delle scelte e della tutela degli interessi contemplati dallo statuto, nonché della migliore utilizzazione delle risorse e dell'efficacia degli interventi.

- 7.2. Il programma triennale comporta una adeguata rappresentazione dei settori in cui intervenire, delle finalità perseguite, delle risorse disponibili per ciascun settore ed iniziativa e della localizzazione di massima degli interventi.
- 7.3. Il programma triennale individua altresì i progetti promossi dalla Fondazione, i criteri di individuazione e selezione degli stessi e le iniziative da attivare o sostenere.

Art. 8 – (Patrimonio)

- 8.1. Il patrimonio della Fondazione, originato dalla dotazione iniziale riveniente dal conferimento della azienda bancaria, è costituito da tutti i beni mobili ed immobili nonché i diritti acquisiti dalla Fondazione, e da quelli che acquisirà in futuro, nel rispetto dei limiti di legge.
- 8.2. Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari. Esso è gestito in modo coerente con la natura della Fondazione, quale ente senza scopo di lucro, che opera secondo principi di trasparenza e moralità. La Fondazione, nell'amministrare il patrimonio, osserva criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore ed ottenerne una adeguata redditività.
- 8.3. Il patrimonio, costituito dalla dotazione iniziale e dai fondi e riserve, si incrementa per:
 - a) accantonamenti alla riserva obbligatoria, nella misura stabilita dall'Autorità di Vigilanza;
 - b) liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente destinate, per volontà del donante o del testatore, all'accrescimento del patrimonio;
 - c) plusvalenze, anche conseguenti a valutazioni, relative



alla partecipazione nella società bancaria conferitaria, nei limiti previsti dall'art. 9, co. 4 del D. Lgs. 17 maggio 1999 n.153;

- d) riserve ed accantonamenti facoltativi, sottoposti alla valutazione dell'Autorità di Vigilanza ai sensi della lett. f) del successivo art. 10.1., intesi a meglio sovvenire le esigenze della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti, nonché a salvaguardare ed incrementare la massa patrimoniale; la costituzione degli accantonamenti e delle riserve non deve comunque pregiudicare l'effettiva tutela degli interessi fondazionali e deve rispondere a criteri di sana e prudente gestione.
- 8.4. La Fondazione nell'amministrare il proprio patrimonio si attiene a principi di economicità e adeguata redditività nella gestione ed a criteri di trasparenza e di congruità. La Fondazione investe una quota del patrimonio, nei limiti di legge, in impieghi relativi o collegati ad attività che contribuiscano in modo significativo al perseguimento dei suoi scopi istituzionali ed in particolare a quello della crescita economica e dello sviluppo sociale del territorio di sua operatività dandone specifica evidenziazione nel bilancio di esercizio. Essa può peraltro investire una quota non superiore al 10% del proprio patrimonio in beni immobili diversi da quelli strumentali. Può altresì investire parte del proprio patrimonio in beni che non producono l'adeguata redditività di cui al co. 1 dell'art.7 del D. Lgs.17 maggio 1999 n.153, qualora si tratti di beni, mobili o immobili, di interesse storico o artistico con stabile destinazione pubblica o di beni immobili adibiti a sede della Fondazione o allo svolgimento della sua attività istituzionale o di quella delle imprese strumentali.
- 8.5. Il patrimonio della Fondazione può essere gestito direttamente dalla Fondazione stessa mediante modalità interne idonee ad assicurare la separazione dalle altre attività fondazionali, ovvero può esser affidato, in tutto o in parte, ad una gestione esterna, costituita da operatori abilitati, ai sensi di legge.



Art. 9 – (Finanziamento delle attività)

- 9.1. La Fondazione finanzia le proprie attività utilizzando:
- a) i proventi derivanti dalla gestione del patrimonio, impiegando a tal fine esclusivamente i proventi già percepiti od accertati;
 - b) gli avanzi di gestione;
 - c) i fondi derivanti da lasciti e donazioni, destinati per volontà del donante o del testatore, a fini fondazionali;
 - d) redditi derivanti dall'esercizio d'impresa nei settori di attività istituzionale.
- 9.2. La Fondazione può utilizzare altre forme di finanziamento non destinate all'incremento del patrimonio.

Art. 10 – (Destinazione del reddito)

- 10.1. La Fondazione, nel rispetto della legislazione vigente, destina il reddito secondo il seguente ordine:
- a) spese di funzionamento, nel rispetto dei principi di adeguatezza delle spese alla struttura organizzativa ed all'attività svolta dalla Fondazione;
 - b) oneri fiscali;
 - c) riserva obbligatoria, nella misura determinata dall'Autorità di Vigilanza;
 - d) almeno il 51% del reddito residuo rispetto alle destinazioni di cui alle lettere precedenti o, se maggiore, l'ammontare minimo del reddito stabilito dall'Autorità di Vigilanza, secondo quanto previsto dalla legge, ai settori rilevanti. La Fondazione opera ripartendo le risorse tra i settori rilevanti, previsti per legge e prescelti ai sensi del successivo art. 23.1. lett. h), in modo equilibrato e secondo il criterio del rilievo sociale degli interventi. La restante parte del reddito, escluse le erogazioni previste da specifiche norme di legge o statutarie di cui alla successiva lettera g), può essere destinata ad uno o più settori ammessi, secondo il criterio del rilievo sociale degli stessi e, per ciascun settore, in misura non superiore a quanto destinato al settore rilevante che ha registrato la minore intensità di interventi;
 - e) alle altre finalità contemplate dallo statuto;
 - f) al reinvestimento del reddito;



- g) ad accantonamenti destinati a riserve facoltative, previste dallo statuto, dalla normativa vigente, o istituite dalla Fondazione ferma restando la valutazione dell'Autorità di Vigilanza;
 - h) ad erogazioni previste da specifiche norme di legge.
- 10.2. In attuazione di quanto disposto dal precedente art.4.2., la Fondazione non può distribuire o assegnare quote di proventi o di avanzi di gestione, in qualsivoglia forma, agli amministratori ed ai dipendenti, ad eccezione dei compensi e delle indennità previsti dallo statuto e delle retribuzioni definite in conformità a disposizioni di legge e di contratti.

TITOLO III – ORGANI

CAPO I - Disposizioni generali

Art. 11 – (Struttura organica)

- 11.1. Sono organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo della Fondazione:
- a) il Comitato di Indirizzo;
 - b) il Consiglio di Amministrazione;
 - c) il Presidente della Fondazione;
 - d) il Collegio dei Sindaci.
- 11.2. La Fondazione può avvalersi di un Direttore Generale in conformità a quanto previsto dall'art. 32.
- 11.3. Gli organi della Fondazione restano in carica sino alla loro sostituzione.

Art. 12 – (Requisiti generali di onorabilità)

- 12.1. I componenti degli organi fondazionali devono essere scelti tra cittadini italiani o di Paesi membri dell'Unione Europea, dotati di piena capacità civile e di idoneità etica confacente ad un ente senza scopi di lucro.
- 12.2. Non possono ricoprire cariche fondazionali coloro i quali:
- a) si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile;
 - b) siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi della L. 27 dicembre 1956 n. 1423 e della L. 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni;



- c) siano stati condannati con sentenza definitiva:
 - 1. a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, strumenti di pagamento;
 - 2. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel Tit. XI del libro V del Codice Civile e nel R.D. 16 marzo 1942 n. 267;
 - 3. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
 - d) siano stati oggetto di applicazione di pene di cui alla precedente lett. c) su richiesta di parte, salvo il caso di estinzione del reato.
- 12.3. Il verificarsi delle circostanze sopra indicate comporta la decadenza dalla carica.
- 12.4. I componenti degli organi fondazionali devono tempestivamente portare a conoscenza dell'organo di appartenenza tutte le situazioni che possono assumere rilevanza ai fini della permanenza dei requisiti di onorabilità e l'organo di appartenenza deve senza indugio assumere le decisioni più idonee a salvaguardare l'autonomia e la reputazione della Fondazione.
- 12.5. Il Comitato di Indirizzo individua le modalità e la documentazione necessaria alle verifiche dell'onorabilità, fermo restando che ciascun organo fondazionale verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti di onorabilità, ai sensi della lett. j) del co.1 dell'art. 4 del D. Lgs 17 maggio 1999 n. 153.

Art. 13 – (Requisiti generali di professionalità, esperienza ed incolato)

- 13.1. I componenti degli organi di indirizzo e di amministra-



zione della Fondazione devono possedere requisiti di professionalità, competenza ed esperienza, oltre che quelli di incolato statutariamente previsti, coerenti con l'attività senza scopo di lucro della Fondazione.

- 13.2. I componenti del Comitato di Indirizzo devono possedere un grado di professionalità e di competenza, anche maturata nell'ambito di fondazioni di origine bancaria, salvi restando gli specifici requisiti richiesti espressamente dal successivo art. 20.1., lett. c), tali da potere concorrere attivamente al perseguimento degli scopi della Fondazione e dare un apporto alle aree di suo intervento.
- 13.3. I componenti il Consiglio di Amministrazione devono possedere una professionalità adeguata alle funzioni cui sono chiamati, maturata in posizioni dirigenziali od amministrative nell'ambito di imprese, della pubblica amministrazione, di fondazioni ovvero dell'esercizio di funzioni professionali, che necessitino di iscrizione ad albi o registri, ovvero accademiche ed una esperienza gestionale – amministrativa di durata non inferiore a cinque anni.
- 13.4. I componenti il Collegio dei Sindaci devono possedere il requisito dell'iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili, da almeno cinque anni.
- 13.5. Tutti i componenti degli organi fondazionali di cui al precedente art. 11, lettere a), b), c) e d) devono avere, di regola, il requisito dell'incolato in Lombardia od in Province immediatamente finitime da almeno cinque anni; per requisito di incolato si intende il domicilio e l'esercizio abituale del lavoro o della professione in un Comune della Regione o di zone finitime.
- 13.6. Il Comitato di Indirizzo individua le modalità e la documentazione necessaria per le verifiche dei requisiti di professionalità, esperienza ed incolato, fermo restando che ciascun organo fondazionale verifica la sussistenza dei requisiti di professionalità, esperienza ed incolato, ai sensi della lett. j) del co. 1 dell'art. 4 del D. Lgs. 17 maggio 1999 n. 153.



Art. 14 – (Cause di indesignabilità e di incompatibilità)

14.1. Non possono esser designati a ricoprire cariche fondazionali:

- a) i dipendenti in servizio o in quiescenza da meno di quattro anni della Fondazione, delle società partecipate direttamente o indirettamente, nonché il coniuge non separato, i parenti e gli affini sino al terzo grado incluso;
- b) i membri del Parlamento, della Commissione e degli altri organi dell'Unione Europea, del Parlamento e del Governo Italiano, della Corte Costituzionale, i consiglieri e gli amministratori regionali, i Magistrati ordinari, amministrativi e contabili ed i membri delle Autorità Amministrative indipendenti e coloro i quali hanno ricoperto dette cariche da meno di tre anni;
- c) gli amministratori e i consiglieri in carica delle Province, dei Comuni e degli altri enti od organismi designanti, nonché, i Presidenti degli organi di amministrazione di enti od aziende dipendenti o controllati dai soggetti designanti ed inoltre coloro che abbiano cessato di ricoprire dette cariche da meno di due anni;
- d) i dipendenti degli enti ed organismi designanti ovvero coloro i quali abbiano un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con gli stessi, ad eccezione dei professori universitari che non siano componenti degli organi accademici esponenziali;
- e) coloro i quali abbiano ricoperto la carica di componente di organi fondazionali per l'intero periodo che la legge fissa come limite massimo;
- f) chi ricopre la carica di Direttore generale della società bancaria conferitaria, di cui all'art. 1 del D. Lgs. 17 maggio 1999 n. 153, sino a quando la Fondazione abbia una partecipazione nella medesima società;
- g) coloro i quali abbiano procurato alla Fondazione danni accertati giudizialmente o definiti in via transattiva;
- h) i Componenti del Collegio dei Sindaci che si trovino nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 del Codice Civile.

14.2. Non possono essere componenti di uno degli organi fon-



- dazionali coloro i quali:
- a) rivestano la carica di amministratori di enti, istituzioni od associazioni con i quali la Fondazione abbia rapporti stabili di intervento, ad eccezione dei rappresentanti della Fondazione in società ad essa strumentali;
 - b) siano destinatari delle attività della Fondazione a loro diretto vantaggio, fatti salvi gli interventi destinati a soddisfare interessi generali e collettivi espressi dai soggetti designanti;
 - c) ricoprono cariche negli organi di altre fondazioni di origine bancaria di cui alla L. 23 dicembre 1998 n. 461 e al D. Lgs. 17 maggio 1999 n. 153;
 - d) abbiano una lite pendente con la Fondazione;
 - e) svolgano funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate. I soggetti che svolgano funzioni di indirizzo presso la Fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria.
- 14.3. Sono reciprocamente incompatibili le cariche di componente il Comitato di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Sindaci, decadendo dalla carica ricoperta colui il quale assume la carica di un diverso organo della Fondazione; parimenti sono incompatibili le predette cariche con quella di Direttore Generale.
- 14.4. Le cause di incompatibilità possono esser risolte, salvo restando quanto previsto al precedente co. 14.3., con le dimissioni presentate in forma irrevocabile dalla carica ricoperta entro cinque giorni dalla accettazione di una carica fondazionale, ovvero con la rinuncia, ove possibile, alla lite pendente entro i medesimi termini.

Art. 15 – (Conflitti di interesse)

- 15.1. Nel caso in cui un componente gli organi della Fondazione si trovi in una situazione di conflitto con l'interesse della Fondazione stessa, deve darne immediata comunicazione all'organo di cui fa parte e deve astenersi dal partecipare in qualsiasi forma a deliberazioni aventi



ad oggetto la causa del conflitto.

- 15.2. Qualora la situazione di conflitto non sia temporanea, l'organo di appartenenza od il Consiglio di Amministrazione per il Direttore Generale, si pronuncia come se si trattasse di una causa di sospensione o di decadenza.

Art. 16 – (Sospensione dalle funzioni)

16.1. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di componente gli organi, per il tempo di applicazione delle relative misure:

- 1) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui alle disposizioni sulla onorabilità;
- 2) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'art. 10, co. 3, della L. 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'art. 3 della L. 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni;
- 3) l'applicazione di misure cautelari personali.

16.2. Il componente del Comitato di Indirizzo o del Consiglio di Amministrazione può richiedere la sospensione dalle proprie funzioni, per un periodo determinato non superiore a sei mesi, per motivi di carattere personale o professionale.

16.3. Ciascun organo fondazionale provvede ad accertare le cause di sospensione dalle funzioni per i propri componenti ed il Comitato di Indirizzo od il Consiglio di Amministrazione deliberano, in piena autonomia e discrezionalità, la concessione della sospensione ai propri componenti per motivi di carattere personale o professionale.

Art. 17 – (Decadenza)

17.1. Fatte salve specifiche ipotesi di decadenza previste dallo statuto, decadono dalla carica di componente gli organi della Fondazione, con dichiarazione dell'organo di appartenenza o del Consiglio di Amministrazione per il Direttore Generale, coloro che in un qualunque momento perdano i requisiti previsti dallo statuto, o che vengano a trovarsi in una delle situazioni di indignità o di



incompatibilità previste dallo statuto stesso.

- 17.2. Ciascun organo verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti, delle indesignabilità od incompatibilità ovvero delle cause di sospensione e di decadenza ed assume entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto sopravvenuto i relativi provvedimenti, essendo competente per il Direttore Generale il Consiglio di Amministrazione.
- 17.3. I componenti gli organi della Fondazione devono dare immediata comunicazione delle sopravvenute cause di perdita dei requisiti, di indesignabilità o di incompatibilità che li riguardano.
- 17.4. I componenti gli organi della Fondazione che non intervengano per tre volte consecutive alle riunioni del proprio organo senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti dall'ufficio con deliberazione dell'organo di appartenenza.

Art. 18 – (Indennità e compensi)

- 18.1. Ai componenti il Comitato di Indirizzo spetta una indennità per lo svolgimento delle funzioni istruttorie ed una medaglia di presenza, rapportati alla partecipazione a ciascuna riunione dell'organo, nella misura stabilita dal Comitato stesso, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, oltre al rimborso delle spese di viaggio e di permanenza presso la sede della Fondazione.
- 18.2. Ai componenti il Consiglio di Amministrazione spetta un compenso su base annuale, adeguatamente maggiorato per il Presidente e per il Vice Presidente, ed una medaglia di presenza per la partecipazione a ciascuna riunione dell'organo, nella misura determinata dal Comitato di Indirizzo, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, oltre al rimborso delle spese di cui al precedente comma.
- 18.3. Ai componenti il Collegio dei Sindaci spetta un compenso su base annuale ed un gettone di presenza per la partecipazione a ciascuna riunione dell'organo e per quelle del Consiglio di Amministrazione e del Comitato di Indirizzo, nella misura determinata dal Comitato di Indirizzo sulla base delle tariffe professionali, oltre al rimborso delle spese di cui al precedente primo comma.



CAPO II – Del Comitato di Indirizzo

Art. 19 – (Composizione e durata in carica)

- 19.1. Il Comitato di Indirizzo è composto da ventisette componenti, di cui quattordici espressione degli enti territoriali e delle autonomie pubbliche funzionali in campo economico, dieci espressione di forme associative, istituzionali od organizzative della società civile, nonché tre personalità cooptate per chiara ed indiscussa fama e dal Presidente della Fondazione che ha solo funzioni di convocazione e regolazione delle riunioni dell'organo.
- 19.2. Il Comitato di Indirizzo dura in carica sei esercizi della Fondazione e comunque sino all'approvazione dell'ultimo bilancio del periodo, in correlazione con l'arco temporale di vigenza di due programmi triennali, ed i suoi componenti possono esser confermati per una sola volta.
- 19.3. Ciascun componente non rappresenta l'ente o l'organismo designante ed è tenuto ad agire nell'esclusivo interesse della Fondazione.

Art. 20 – (Enti ed organismi designanti)

- 20.1. Provvedono alla designazione dei componenti il Comitato di Indirizzo i seguenti enti ed organismi, attenendosi ai requisiti previsti dal precedente art. 13, con le modalità appresso indicate:
- a) mediante la designazione di un nominativo – a cura del legale rappresentante di ciascun ente designante, come espressione delle relative comunità – da parte dei seguenti Enti locali: le Province di Milano e Pavia; i Comuni di Milano, Pavia, Brescia, Bergamo, Crema e Monza;
 - b) mediante la designazione di un nominativo – a cura del legale rappresentante di ciascun ente designante, come espressione delle categorie produttive – da parte delle seguenti autonomie funzionali in campo economico: le Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Milano, Pavia, Varese, Mantova, Como, Cremona;
 - c) mediante la designazione di gruppi di nominativi, nel



caso i designanti siano almeno tre (c1.1., c1.2., c2., c3., c4.) o di terne di nominativi, nell'ipotesi in cui i designanti siano due (c1.3.) o uno solo (c5.1., c5.2., c5.3., c6.) che documentino le particolari qualifiche richieste dalla presente lettera, come espressione della comunità lombarda nelle aree di intervento o nei settori gestionali di interesse della Fondazione:

- c1.) tre esperti in organizzazione e gestione della ricerca scientifica e della formazione avanzata espressi da:
 - c1.1.) i Rettori delle Università Statale di Milano, Bocconi, Cattolica del S. Cuore, Politecnico di Milano e dell'Istituto Universitario di Lingue Moderne che individuano ciascuno un nominativo avente l'incolato in Provincia di Milano;
 - c1.2.) i Rettori delle Università di Brescia, Bergamo, dell'Insubria e C. Cattaneo di Castellanza che individuano ciascuno un nominativo con incolato rispettivamente in Provincia di Brescia, Bergamo, Como e Varese;
 - c1.3.) il Rettore dell'Università di Pavia, sentito il Direttore dell'Istituto Universitario Superiore di Pavia, individua una terna di nominativi con l'incolato in provincia di Pavia;
- c2.) un esperto in organizzazione e gestione della ricerca biomedica e dell'assistenza sanitaria scelto tra i nominativi individualmente designati da:
 - i Presidenti dei seguenti Istituti: Istituto Neurologico Carlo Besta, Fondazione Maugeri, Fondazione Mondino ed Istituto Europeo di Oncologia;
- c3.) un esperto in organizzazione e gestione degli ambienti naturali scelto tra i nominativi individualmente designati da:
 - i Presidenti del Parco Lombardo della Valle del Ticino, del Parco Nord Milano e del Parco del Mincio;
- c4.) un esperto in studio e gestione dei beni artistici scelto tra i nominativi individualmente designati da:
 - i Direttori dei musei civici di Pavia, di Brescia e del Museo Poldi Pezzoli di Milano;
- c5.) tre esperti in organizzazione e gestione di servizi sociali e di volontariato applicato ai servizi sociali designati da:
 - c5.1.) il Presidente del Comitato di Gestione del Fondo speciale regionale per i Centri di Servizio per il Volontariato, di



- cui all'art. 2 del D.M. Tesoro 21 dicembre 1994 e successive modificazioni, che individua una terna di nominativi aventi l'incolato in Lombardia;
- c5.2.) il Presidente del Centro di Servizio per il Volontariato della Provincia di Milano che individua una terna di nominativi aventi l'incolato in Provincia di Milano;
- c5.3.) il Presidente del Centro di Servizi per il Volontariato della Provincia di Pavia che individua una terna di nominativi aventi l'incolato in Provincia di Pavia;
- c6.) un esperto in management, anche con riferimento a soggetti non profit, scelto nell'ambito di una terna indicata dal Consiglio di Amministrazione della Banca Regionale Europea SpA fatte salve le cause di indesignabilità e di incompatibilità per coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate.
- 20.2. La scelta del nominativo nell'ambito di ciascuno dei gruppi di designati o delle singole terne, di cui agli alinea della precedente lettera c), è operata dal Presidente della Fondazione, sentito il Presidente del Collegio Sindacale.
- 20.3. Il Comitato di Indirizzo coopta, nella riunione di insediamento e su proposta del Presidente, tre personalità, dotate di chiara ed indiscussa fama per particolare qualificazione ed esperienza nelle aree di intervento fondazionale, che possano fornire peculiari e significativi apporti al conseguimento degli scopi statutari, specie in settori d'intervento non adeguatamente coperti dalle competenze dei suoi componenti.

Art. 21- (Procedure per le designazioni e nomina dei componenti il Comitato di Indirizzo)

- 21.1. Il Presidente della Fondazione richiede, almeno novanta giorni prima della scadenza, agli Enti ed Organismi designanti le designazioni di loro competenza, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno specificante puntualmente i requisiti generali, le indesignabilità e le incompatibilità delle persone da designare ed assegna loro un termine massimo di quarantacinque giorni per provvedere.



- 21.2. Nel caso di cessazione anticipata dell'organo per dimissioni della maggioranza dei suoi componenti o per decadenza degli stessi o per altra causa, ovvero in caso di cessazione anticipata di un singolo componente l'organo, il Presidente della Fondazione richiede le designazioni necessarie entro il termine massimo di quindici giorni dalle occorse cessazioni. I soggetti designanti procedono alle designazioni entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione della richiesta.
- 21.3. Decorsi inutilmente tali termini, il Presidente della Fondazione invita gli Enti ed Organismi designanti di cui ai commi precedenti, a volere procedere alla designazione entro l'ulteriore termine di giorni 15 dall'invito stesso, decorso il quale può proporre al Comitato di Indirizzo i nominativi in sostituzione degli enti o soggetti inadempienti, avuti presenti i requisiti previsti nel presente statuto.
- 21.4. I componenti del Comitato di Indirizzo, previa valutazione della sussistenza dei requisiti generali e dell'assenza di cause di indesignabilità e incompatibilità previsti dal presente statuto, entrano in carica dalla data di accettazione della medesima.

Art. 22 – (Sostituzioni in corso di mandato)

- 22.1. Nel caso in cui per dimissioni, impedimento permanente, decadenza o decesso venga a mancare un componente del Comitato di Indirizzo nel corso del mandato, si procede alla sua sostituzione nei modi indicati dai precedenti artt. 20 e 21.2.
- 22.2. Il componente del Comitato di Indirizzo, nominato in sostituzione di altro, resta in carica sino al termine del mandato del sostituito.

Art. 23 – (Attribuzioni e funzionamento)

- 23.1. Il Comitato di Indirizzo delibera, oltre che sulle questioni attribuitegli dalla legge e dallo statuto, sulle materie concernenti:
- a) l'approvazione e la modificazione dello statuto;
 - b) l'approvazione e la modificazione dei regolamenti;



- c) la nomina del Presidente, dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nonché la revoca dei medesimi e la nomina del Collegio dei Sindaci e del suo Presidente, nonché la determinazione dei relativi compensi, indennità, medaglie di presenza e rimborsi spese, nonché delle modalità di erogazione;
- d) l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Sindaci;
- e) l'accollo alla Fondazione, ove consentito dalla legge, delle sanzioni amministrative - tributarie a carico dei componenti gli organi della Fondazione medesima;
- f) i criteri per la nomina di commissioni consultive o di studio;
- g) l'approvazione del bilancio d'esercizio e della relazione sulla gestione, nonché del documento programmatico previsionale annuale;
- h) la scelta, ogni tre anni, di un massimo di cinque settori rilevanti nell'ambito dei settori ammessi e le determinazioni relative ai programmi triennali di attività. Della scelta dei settori e delle sue modificazioni è data comunicazione all'Autorità di Vigilanza;
- i) la verifica per i propri componenti della sussistenza dei requisiti e della sopravvenienza di cause di indesignabilità o di incompatibilità, sospensione e decadenza, nonché l'assunzione entro trenta giorni dei conseguenti provvedimenti;
- j) la costituzione e la partecipazione di controllo ad imprese strumentali;
- k) la definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti;
- l) l'approvazione delle operazioni di fusione della Fondazione, previa autorizzazione dell'Autorità di Vigilanza;
- m) la vigilanza sull'opera del Consiglio di Amministrazione e sull'andamento generale della Fondazione;
- n) l'individuazione dell'eventuale società di revisione contabile; Il Comitato di Indirizzo può deliberare altresì delle linee guida di tipo generale e metodologico in ordine agli indi-



rizzi strategici in base ai quali la Fondazione esercita i diritti societari ed alla tipologia delle nomine di amministratori e sindaci di società ed enti cui la Fondazione è chiamata a provvedere.

23.2. Il Comitato di Indirizzo è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione, il quale ha diritto di parola, ma non di voto. Esso deve essere convocato entro quindici giorni anche quando ne facciano richiesta scritta, indicante gli argomenti all'ordine del giorno, almeno un terzo dei suoi componenti, arrotondato per eccesso.

Nel caso in cui venga prevista anche una seconda convocazione questa deve tenersi entro cinque giorni dalla prima convocazione.

Il Comitato di Indirizzo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti, arrotondato per eccesso. Il Comitato di Indirizzo delibera a maggioranza relativa, essendo richiesta la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti in carica per le deliberazioni concernenti lo statuto e le fusioni, nonché la maggioranza assoluta dei componenti in carica per la revoca dei membri del Consiglio di Amministrazione; si calcolano nel *quorum* costitutivo gli astenuti, mentre non si computano in quello deliberativo. Il Presidente può disporre che le votazioni si svolgano a scrutinio segreto, procedendosi in egual modo qualora ne venga fatta richiesta da parte di un terzo dei presenti.

In caso di parità di voti le proposte, oggetto di deliberazione, si intendono respinte.

23.3. Il Comitato di Indirizzo si riunisce di norma sei volte all'anno, essendo convocato con preavviso di almeno cinque giorni, salvo casi di urgenza riducibile a quarantotto ore, mediante strumenti di comunicazione, anche in forma telematica, che diano garanzia di ricezione.

Le funzioni di Segretario del Comitato di Indirizzo sono svolte dal Segretario del Consiglio di Amministrazione.

Qualora il Comitato decida di riunirsi in seduta segreta,



funge da segretario il componente del Comitato stesso che verrà designato dal Presidente.

- 23.4. I verbali delle adunanze sono firmati dal Presidente e dal segretario, salvo quanto previsto dal secondo capoverso del precedente co. 23.3.
- 23.5. Alle riunioni del Comitato di Indirizzo possono assistere, su invito del Presidente, i componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché esperti su argomenti in discussione, gli uni e gli altri senza diritto di voto.

CAPO III

Del Consiglio di Amministrazione e del Presidente

Art. 24 – (Composizione e durata in carica)

- 24.1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette componenti, ivi compresi il Presidente della Fondazione ed il Vice Presidente.
- 24.2. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per quattro esercizi e comunque sino all'approvazione dell'ultimo bilancio del periodo, eccezion fatta per il Presidente che dura in carica per sei esercizi.
- 24.3. Il Presidente ed i componenti del Consiglio di Amministrazione possono esser confermati per una sola volta.

Art. 25 – (Nomina e revoca)

- 25.1. Il Consiglio di Amministrazione è nominato, anche attraverso procedure selettivo - comparative tese a privilegiarne la qualificazione manageriale, dal Comitato di Indirizzo tra persone aventi i requisiti di cui ai precedenti artt. 12, 13.3. e 13.5. entro venti giorni dall'insediamento del Comitato di Indirizzo stesso.
- 25.2. Tra i Consiglieri d'Amministrazione da eleggere almeno due debbono avere l'incolato in Provincia di Milano e due in Provincia di Pavia.
- 25.3. I singoli componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere revocati per giusta causa.
- 25.4. Nei casi previsti dal precedente art. 22 e in caso di revoca, il Comitato di Indirizzo provvede alle sostituzioni,



restando in carica il sostituto sino al termine del mandato del sostituto.

Art. 26 – (Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione e suo funzionamento)

- 26.1. Il Consiglio di Amministrazione ha ogni potere di amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, salvoché non risulti espressamente riservato ad altro organo dalla legge e dallo statuto.
- 26.2. In particolare sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti:
- a) la nomina del Vice Presidente;
 - b) il riparto dell'emolumento determinato dal Comitato di Indirizzo per l'Organo Amministrativo avendo particolare riguardo alle funzioni del Presidente e del Vice Presidente;
 - c) la scelta del Direttore Generale della Fondazione - ove si reputi necessario avvalersene - e la definizione del trattamento economico spettantegli;
 - d) la redazione del bilancio d'esercizio e della relazione sulla gestione, nonché di un rendiconto semestrale sull'andamento economico e finanziario, sull'attività della Fondazione e sullo stato di attuazione dei programmi, da sottoporre al Comitato di Indirizzo per la sua approvazione;
 - e) la predisposizione del documento programmatico previsionale;
 - f) la gestione attuativa dei programmi triennali;
 - g) la definizione del regolamento interno degli uffici e delle norme relative all'organico ed al trattamento del personale;
 - h) la definizione dell'assetto organizzativo della Fondazione, anche con riferimento ai dipendenti, collaboratori e consulenti;
 - i) la verifica per i propri componenti e per il Direttore Generale della sussistenza dei requisiti e della sopravvenienza di cause di indesignabilità, incompatibilità, sospensione e decadenza, nonché l'assunzione entro trenta giorni dei conseguenti provvedimenti;
 - j) la promozione di azioni e ricorsi davanti ad organi giuri-



- sdizionali e la resistenza agli stessi, nonché ogni deliberazione su arbitrati e transazioni;
- k) la formulazione di proposte all'organo di indirizzo in ordine:
- alle modifiche statutarie;
 - all'approvazione e alle modificazioni di regolamenti;
 - alla predisposizione della delibera di scelta dei settori rilevanti nell'ambito dei settori ammessi di cui al precedente art. 5.3. ed alla elaborazione del progetto di programma triennale di attività della Fondazione;
 - alla definizione delle linee generali della gestione patrimoniale;
 - alla costituzione di imprese strumentali ed alla partecipazione stessa;
 - agli indirizzi strategici relativi alle società partecipate;
- l) la nomina di amministratori e sindaci di società ed enti cui la Fondazione è chiamata a provvedere;
- m) l'accollo alla Fondazione, ove consentito dalla legge, delle sanzioni amministrativo – tributarie a carico di dipendenti della Fondazione medesima;
- n) la nomina di commissioni consultive o di studio, determinandone le funzioni, la composizione e le medaglie di presenza; nel caso in cui delle commissioni siano chiamati a far parte componenti degli organi fondazionali, in ragione delle loro specifiche competenze, l'incarico è conferito con deliberazione ed è fissato l'ammontare dell'indennità, col parere favorevole del Collegio Sindacale.
- 26.3. Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno o più dei suoi componenti od al Direttore Generale particolari poteri ed incarichi speciali, determinandone i limiti ed applicandosi l'art. 2389, co. 2 del Codice Civile. I titolari delle deleghe e degli incarichi devono relazionare il Consiglio di Amministrazione, secondo modalità da questo fissate, in merito all'assolvimento del mandato ricevuto.
- 26.4. Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione. Lo stesso è regolarmente costituito con la presenza alle riunioni della maggioranza dei suoi componenti, arrotondata all'unità superio-



- re, dei suoi componenti e delibera a maggioranza relativa, applicandosi, in quanto compatibili, le disposizioni procedurali di cui al precedente art. 23.2., 23.3. e 23.4., salvo che per il preavviso delle convocazioni che possono esser disposte a data fissa, di norma, almeno mensile.
- 26.5. In caso di parità di voti a scrutinio palese prevale il voto del Presidente.
- 26.6. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, nomina un segretario incaricato di redigere il processo verbale delle sue riunioni.

Art. 27 – (Presidente e Vice Presidente)

- 27.1. In sede di nomina del Consiglio di Amministrazione, il Comitato di Indirizzo provvede a nominare, nell'ambito del Consiglio stesso, il Presidente della Fondazione.
- 27.2. Il Presidente della Fondazione è nominato tra i componenti il Consiglio di Amministrazione aventi l'incolato in Provincia di Milano od in Provincia di Pavia e, di norma, è rispettata la regola dell'alternanza in correlazione con i mandati compiutamente svolti.
- 27.3. Il Vice Presidente non potrà avere lo stesso incolato del Presidente e viceversa.

Art. 28 – (Attribuzioni del Presidente e funzioni vicarie)

- 28.1. Il Presidente della Fondazione, oltre a convocare e presiedere il Comitato di Indirizzo ed il Consiglio di Amministrazione, ha poteri di indirizzo, di impulso e di coordinamento dell'attività della Fondazione.
- 28.2. Lo stesso ha la legale rappresentanza della Fondazione, vigila sulla corretta e tempestiva attuazione dei deliberati degli organi di indirizzo e di amministrazione, tiene i rapporti con l'Autorità di Vigilanza e con le altre autorità pubbliche e può nominare avvocati e procuratori, nonché rilasciare procure speciali a terzi.
- 28.3. Il Presidente della Fondazione, nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza, sentito il Vice Presidente e, ove nominato il Direttore Generale, può assumere decisioni e determinazioni d'urgenza. In tal caso esse sono portate



- a conoscenza del Consiglio stesso nella sua prima adunanza utile.
- 28.4. Il Presidente della Fondazione può conferire la rappresentanza al Vice Presidente e conferire altresì procure speciali ai Consiglieri, al Direttore Generale, nonché, sentito quest'ultimo, a dipendenti ed a terzi.
- 28.5. In caso di assenza od impedimento temporaneo del Presidente della Fondazione, adempie le funzioni il Vice Presidente; nel caso di assenza od impedimento temporaneo anche del Vice Presidente esercita le funzioni il componente del Consiglio di Amministrazione più giovane d'età.
- 28.6. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento di quest'ultimo.

CAPO IV - Del Collegio dei Sindaci

Art. 29 – (Composizione, durata in carica e nomina)

- 29.1. Il Collegio dei Sindaci è composto da tre componenti effettivi e da due supplenti, aventi i requisiti di cui al precedente art. 13.3. e 13.4.
- 29.2. Esso dura in carica per quattro esercizi della Fondazione e comunque sino all'approvazione dell'ultimo bilancio del periodo ed i suoi componenti possono esser confermati per una sola volta.
- 29.3. Il Comitato di Indirizzo nomina, tempestivamente e comunque entro quindici giorni dal suo insediamento, il Collegio dei Sindaci, avendo cura di individuarne tra gli effettivi uno con l'incolato in Provincia di Milano, uno in Provincia di Pavia ed uno nel restante territorio di operatività della Fondazione.
- 29.4. In sede di nomina del Collegio dei Sindaci, il Comitato di Indirizzo nomina il Presidente del Collegio stesso, avendo cura di nominare una persona con l'incolato diverso da quello del Presidente della Fondazione.

Art. 30 – (Attribuzioni del Collegio dei Sindaci)

- 30.1. Il Collegio dei Sindaci esercita i poteri previsti dagli artt.



- 2403, 2403 bis, 2404, 2405, 2406, 2409 bis, 2409 ter del Codice Civile, in quanto applicabili, nelle forme di cui agli artt. 2403 bis e 2404 dello stesso Codice Civile, svolgendo altresì i compiti contemplati dall'art. 10, co. 3, lett. d) e j) del D. Lgs. 17 maggio 1999 n. 153 e gli altri attribuitigli dalla legge e dal presente statuto, ivi compresi quelli conferitigli dal precedente art. 17.
- 30.2. I Sindaci hanno le responsabilità previste dall'art. 2407 del Codice Civile, in quanto applicabili.
- 30.3. Per la sostituzione di uno dei Sindaci si applica l'art. 2401 del Codice Civile e per la decadenza dall'ufficio, in deroga al co. 2 dell'art. 2404 del Codice Civile, si applica il precedente art. 17.4.
- 30.4. Il Collegio dei Sindaci provvede, in caso di mancanza o di impossibilità di funzionamento del Comitato di Indirizzo, agli adempimenti relativi alla regolarità delle designazioni, alla verifica della sussistenza dei requisiti richiesti e dell'assenza di cause di incompatibilità o di indesignabilità ovvero conflitti di interesse e procede in mancanza del Presidente ad attivare le procedure volte alla ricostituzione degli organi fondazionali.
- 30.5. Il Collegio verifica altresì la permanenza dei requisiti di cui agli artt. 12 e 13, nonché l'assenza di cause di incompatibilità o di indesignabilità dei suoi componenti, ed assume, ove necessario, senza indugio i provvedimenti conseguenti.
- 30.6. Il Collegio dei Sindaci provvede ad esercitare il controllo contabile della Fondazione, salvo il caso in cui sia obbligatoria la nomina del Revisore Contabile o della Società di Revisione o in cui la Fondazione proceda volontariamente alla nomina del revisore contabile o della società di revisione.

TITOLO IV ORGANIZZAZIONE SOGGETTIVA

Art. 31 – (Strutture della Fondazione)

31.1. La Fondazione si dota di una struttura funzionale alle atti-



vità da svolgere, avendo cura di istituire le eventuali ripartizioni organizzative in relazione alle aree di operatività.

- 31.2. L'organico del personale della Fondazione può esser costituito da personale dipendente, anche a tempo definito o determinato orizzontalmente o verticalmente, ovvero da personale distaccato dalle società in cui la Fondazione abbia partecipazioni.

Art. 32 – (Direttore Generale)

- 32.1. Il Direttore Generale, nominato in relazione a requisiti di comprovata capacità manageriale, maturati in funzioni dirigenziali presso imprese, fondazioni o pubbliche amministrazioni in non meno di tre anni di positiva attività e con competenza specifica nelle discipline attinenti le funzioni della Fondazione, ha un incarico a tempo definito per un massimo di sette anni e può essere riconfermato; lo stesso può esser revocato con delibera motivata, in caso di gravi violazioni dello statuto, di non corretto adempimento dei doveri conferitigli o di altri casi in cui venga giustificatamente meno il rapporto fiduciario. Il Direttore Generale può anche esser legato alla Fondazione da un contratto di consulenza ai sensi degli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile.
- 32.2. Il Direttore Generale, ove nominato, opera nell'ambito delle deleghe e degli incarichi a lui affidati dal Consiglio di Amministrazione dando esecuzione alle deliberazioni degli organi fondazionali, nel rispetto della separazione delle funzioni decisionali ed esecutive.
- 32.3. Il Direttore Generale deve avere i requisiti generali di onorabilità ed allo stesso si applicano le cause di indesiderabilità, incompatibilità, sospensione e decadenza, previste dal presente statuto, non potendo il medesimo assumere incarichi consulenziali, di rapporto coordinato e continuativo o di dipendenza con altri enti ed organismi.

TITOLO V - BILANCIO E CONTABILITA'

Art. 33 – (Libri e scritture contabili)

- 33.1. La Fondazione tiene il libro delle adunanze e delle deli-



berazioni del Comitato di Indirizzo, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed il libro delle determinazioni d'urgenza del Presidente, nonché il libro delle adunanze e deliberazioni del Collegio dei Sindaci e, ove richiesto, il libro del controllo contabile.

33.2. La Fondazione tiene, inoltre, il libro giornale, il libro degli inventari e tutti gli altri libri e le registrazioni contabili che si rendano necessari per l'espletamento della propria attività, in relazione alla natura di persona giuridica privata. Per la tenuta di tali libri si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni civilistiche in materia.

Art. 34 – (Contabilità di imprese strumentali)

34.1. Qualora la Fondazione eserciti direttamente imprese strumentali, di cui al precedente art. 5.4., essa tiene contabilità separate per ciascuna impresa.

34.2. Le risultanze dell'attività di dette imprese strumentali sono riportate tra le poste del bilancio di esercizio della Fondazione e i relativi rendiconti sono allegati al bilancio della Fondazione stessa.

Art. 35 – (Bilancio d'esercizio e documento programmatico previsionale)

35.1. L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ciascun anno.

35.2. Entro il mese di ottobre di ciascun anno il Comitato di Indirizzo approva il documento programmatico previsionale della Fondazione, relativo all'esercizio successivo, su proposta del Consiglio di Amministrazione, che deve esser rimesso, a cura del Presidente della Fondazione, all'Autorità di Vigilanza entro quindici giorni dall'approvazione.

35.3. Il Consiglio di Amministrazione procede alla redazione del bilancio e della relazione sulla gestione a norma di legge. Il bilancio è sottoposto all'approvazione del Comitato di Indirizzo entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il termine di cui sopra è fissato in cen-



- toottanta giorni ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 2364, co. 2 del Codice Civile fatto salvo quanto disposto dall'Autorità di Vigilanza in materia.
- 35.4. Il bilancio di esercizio ed il documento programmatico previsionale devono esser trasmessi al Collegio dei Sindaci per le valutazioni di sua competenza almeno quindici giorni prima della riunione per l'approvazione.
- 35.5. Il bilancio di esercizio si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa secondo le disposizioni civilistiche relative alle società per azioni, in quanto applicabili; la relazione sulla gestione, oltre agli elementi patrimoniali, economici e finanziari, illustra, in un'apposita sezione, gli obiettivi perseguiti e gli interventi realizzati dalla Fondazione, evidenziando i risultati ottenuti.
- 35.6. Nella redazione del bilancio di esercizio, la Fondazione si conforma alle disposizioni del regolamento adottato dall'Autorità di Vigilanza, in attuazione dell'art. 9, co. 5 del D. Lgs. 17 maggio 1999 n. 153; in particolare il bilancio è redatto in modo da fornire una chiara rappresentazione dei profili patrimoniali, economici e finanziari dell'attività svolta dalla Fondazione ed una corretta ed esauritiva rappresentazione delle forme di investimento del patrimonio, nonché delle iniziative fondazionali in attuazione degli scopi di cui al presente statuto.
- 35.7. Il bilancio di esercizio, entro quindici giorni dalla sua approvazione, è trasmesso all'Autorità di Vigilanza a cura del Presidente della Fondazione.
- 35.8. Con periodicità semestrale il Consiglio di Amministrazione predispone e porta all'attenzione del Comitato di Indirizzo una relazione economica e finanziaria sulla gestione della Fondazione, sull'attività svolta e sullo stato di attuazione dei programmi.

TITOLO VI - RELAZIONI CON L'ESTERNO

Art. 36 – (Pubblicità del bilancio e della relazione)

- 36.1. Il bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione sono



- resi pubblici nei modi indicati dal regolamento dell'Autorità di Vigilanza, di cui al precedente art. 35.6.
- 36.2. La Fondazione comunque pubblica su due quotidiani a tiratura almeno regionale il bilancio di esercizio in forma sintetica e gli aspetti essenziali della relazione sulla gestione.
- 36.3. Entro il mese di maggio di ogni anno la Fondazione rende pubblica, inviandone copia all'Autorità di Vigilanza, una dettagliata informativa sull'attività svolta, evidenziando in particolare gli scopi perseguiti, i settori d'intervento, i soggetti beneficiari, gli importi delle erogazioni, l'elenco degli enti e delle società strumentali e quello delle società in cui la Fondazione stessa detiene partecipazioni superiori al 5% del loro capitale.

Art. 37 – (Pubblicità delle tipologie di intervento)

- 37.1. Entro il mese di dicembre di ciascun anno la Fondazione rende pubblici, nelle forme idonee, gli indirizzi degli interventi e delle attività per l'anno successivo.
- 37.2. Parimenti la Fondazione rende pubblici i criteri sulla base dei quali saranno selezionate le proposte e le richieste dei suoi interventi, nonché le procedure per la proposizione delle relative istanze.
- 37.3. Le erogazioni, i contributi, i finanziamenti e gli interventi della Fondazione devono esser adeguatamente motivati in relazione a tali indirizzi e criteri, restando le motivazioni, a fini di tutela della *privacy*, atti interni della Fondazione stessa e potendo esser conosciuti solo dai diretti interessati.

**TITOLO VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

Art. 38 – (Estinzione)

- 38.1. La Fondazione è dichiarata estinta e posta in liquidazione, sentito il Comitato di Indirizzo, con decreto dell'Autorità di Vigilanza nel caso in cui il conseguimento dei suoi scopi sia divenuto impossibile o di scarsa uti-



lità, nonché nel caso in cui il patrimonio sia divenuto insufficiente al raggiungimento degli scopi fondazionali.

- 38.2. L'eventuale residuo netto del patrimonio conseguente la liquidazione è devoluto ad altra fondazione, preferibilmente di origine bancaria, che assicuri, ove possibile, la continuità dell'azione nel territorio di operatività della Fondazione ed il perseguimento dei suoi scopi originari.

Art. 39 – (Rinvio)

- 39.1. Per quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni della L. 23 dicembre 1998 n. 461 e quelle del D. Lgs. 17 maggio 1999 n. 153, nonché i connessi provvedimenti di attuazione.
- 39.2. Si applicano altresì le norme in materia del Codice Civile.

Art. 40 – (Disciplina transitoria)

- 40.1. Le presenti disposizioni statutarie entrano in vigore a seguito dell'approvazione dello statuto da parte dell'Autorità di Vigilanza, ai sensi dell'art. 10, co. 3, lett. c) del D. Lgs. 17 maggio 1999 n. 153.
- 40.2. Il Presidente, il Comitato di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, nella composizione attuale, rimangono in carica, con l'entrata in vigore del presente statuto, per la durata ordinaria ivi prevista.
- 40.3. Il mandato degli Organi di Indirizzo e di Amministrazione in carica alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al D.M. Economia e Finanze 18 maggio 2004 n. 150 non viene computato ai fini del limite di mandato di cui all'art. 4, co. 1, lett. i), del D. Lgs. 17 maggio 1999 n.153.
- 40.4. Approvato lo statuto da parte dell'Autorità di Vigilanza, la Fondazione pubblica un testo del medesimo sia in forma telematica che a stampa, dandone idonea pubblicità.





FONDAZIONE
BANCA DEL MONTE
DI LOMBARDIA

Sede

C.so Strada Nuova, 61 - 27100 Pavia
tel. 0382305811
fax 0382305899
e-mail: info@fbml.it - www.fbml.it